

LAVOROdi **MARIO TAURINO****Under 36: piena operatività dal 1.07.2022**

Con la circolare 22.06.2023, n. 57 l'Inps ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'agevolazione rivolta all'assunzione/trasformazione di giovani under 36, per il periodo 1.07.2022-31.12.2023.

Con la **circolare n. 57/2023 l'Inps**, alla luce dell'autorizzazione da parte della Commissione, ha emanato le istruzioni operative per l'applicazione delle misure rivolte ai giovani, per il periodo **dal 1.07.2022 al 31.12.2023**.

Esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36 - La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le **assunzioni di under 36 e trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022. La L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un'importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), la nuova Manovra ha aumentato il suddetto limite a **8.000 euro annui**, confermando, comunque, la durata del beneficio.

Datori di lavoro - La misura si rivolge ai **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo, con esclusione di datori domestici e imprese del settore finanziario, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

Platea dei beneficiari - La misura, sia per il 2022 che per il 2023, riguarda lavoratori che **non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) al momento dell'assunzione/trasformazione e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato** col medesimo o con altro datore di lavoro, non rilevando eventuali precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in contratto a tempo indeterminato, precedenti rapporti a chiamata a tempo indeterminato o rapporti di lavoro domestico, sempre a tempo indeterminato.

Quanto sopra, comunque, prende le mosse dall'esonero giovanile (L. 205/2017) pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui, rivolto a lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni al momento dell'assunzione/trasformazione e che resta liberamente fruibile in alternativa a quelli previsti per il 2022 e 2023, considerando che, a differenza di questi ultimi, non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata.

Per tutte le misure, comunque, è sempre fatto salvo il **caso della c.d. "portabilità"**: l'assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato al momento della prima assunzione incentivata. Se il lavoratore per cui è già stato fruito l'esonero, dunque, viene riassunto sarà possibile per il nuovo datore di lavoro fruire dell'agevolazione per i mesi residui spettanti, a prescindere sia dalla titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato sia dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Rapporti incentivati e misura del beneficio - L'esonero riguarda **assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (non a chiamata) effettuate tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023** (con esclusione delle prosecuzioni di contratti di apprendistato alla fine del periodo di formazione, che restano agevolabili soltanto con l'eventuale applicazione dell'esonero strutturale per under 30) e consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il **limite di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili, 21,50 euro giornalieri)**, per un periodo massimo di **36 mesi** (o **48** per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del **Mezzogiorno**, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a partire dalla data dell'evento. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni dal **1.07 al 31.12.2022**, invece, ferme restando le altre condizioni, il **limite di esonero è pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili/16,12 euro giornalieri)**.

In entrambi i casi, comunque, il **massimale deve essere proporzionato nel caso di part time**. **Condizioni generali di spettanza** - La misura può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle **condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006**, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti **nell'art. 31 D.Lgs. 150/2015**: con riferimento a questi ultimi, comunque, **è importante sottolineare come l'esonero sia utilizzabile a prescindere dal fatto che l'assunzione/trasformazione rappresenti attuazione di obbligo preesistente** e come non risulti neppure necessario il rispetto della condizione secondo la quale gli incentivi non spettano con